

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al Fondo di cui all'art. 3 della Legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione."

b) sostituire il comma 13, con i seguenti:


"13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmecanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

13-bis. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

13-ter. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 66, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

13-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, in 50 milioni di euro per il 2016 e in 70 milioni di euro dal 2017".

I RELATORI

  1